



Al Ministro del Turismo

Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e per l'anno 2021 sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'unione europea e, in particolare, l'articolo 107, in materia di aiuti concessi dagli Stati;

VISTA la Decisione C(2021) 2348 final (relativa all'aiuto di Stato SA 62536) della Commissione europea, con la quale è stata integrata, in ragione di quanto previsto nella Comunicazione C(2021) 34/06, la Decisione C(2020) 9434 final, con cui è stato autorizzato l'aiuto di Stato SA 59992 (2020/N), nell'ambito della Sezione 3.1 del *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni;



Il Ministro del Turismo

- VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45, con il quale sono state sospese, nei comuni ivi indicati, le attività lavorative delle imprese, e considerato che, ai fini del computo dei minori ricavi registrati nelle annualità 2020 e 2021, a causa dell'annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di almeno un evento fieristico o congressuale, devono essere prese a riferimento le mensilità degli anni 2019 e 2020 nelle quali gli operatori economici hanno potuto svolgere le proprie attività, in assenza delle limitazioni relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-*bis*, ai sensi del quale *“nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali *“destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di*



Il Ministro del Turismo

ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19";

VISTO il decreto ministeriale del 3 agosto 2020, n. 371, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 1 settembre 2020 al n. 1811, con il quale è stato operato il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinando l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2020 al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di fiere e congressi;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante *"Ulteriori misura urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale *"il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi"*;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, non convertito in legge, recante *"Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, per il quale *"Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi"*;

VISTO il decreto ministeriale del 1° dicembre 2020, n. 548, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 15 dicembre 2020 al n. 2392, recante *"Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle fiere e dei congressi"*, adottato sulla base del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2020, e mediante il quale le risorse di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 371, sono state incrementate di euro 350 milioni e ripartite in misura differenziata tra le diverse categorie di beneficiari;



Al Ministro del Turismo

- VISTA la legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto l'abrogazione del citato decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, precisando che *“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi”*, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 38 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi, prevedendo che *“con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19”*;
- VISTO, altresì, l'articolo 36 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, contestualmente all'istituzione del suddetto Fondo nello stato di previsione del Ministero del turismo, ha espunto dal testo dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole *«fiere»* e *«congressi»*;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in attesa di conversione, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 7, ai sensi del quale è consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico;
- TENUTO CONTO che, a causa dell'adozione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, il settore delle fiere e dei congressi ha subito perdite che vanno ristrate con le descritte risorse a ciò destinate, e considerato che il perdurare dello stato di emergenza ha acuito la grave crisi economica del settore;
- RITENUTO che le misure di sicurezza sanitaria non hanno consentito di svolgere ordinariamente le attività imprenditoriali relative allo svolgimento degli eventi fieristici e congressuali; che tale situazione ha creato, tra l'altro, difficoltà di natura finanziaria agli



Il Ministro del Turismo

operatori del settore, per sopperire alla quale si ritiene opportuno assicurare una anticipazione sui contributi spettanti, che consenta loro di affrontare le spese per la prossima ripresa degli eventi fieristici e congressuali;

TENUTO CONTO che, in forza delle sopra richiamate decisioni comunitarie, il contributo massimo assegnato sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020 e del conseguente avviso pubblico 5 ottobre 2020, rep. 56, è stato pari ad € 800.000,00 e che il successivo massimale approvato da parte della Commissione europea è pari ad euro 1.800.000,00;

CONSIDERATO che le risorse stanziare per il 2020, derivanti dal Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha destinato l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2020 al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento di fiere e congressi, sono state già assegnate ai beneficiari;

CONSIDERATO che con decreto ministeriale del 27 aprile 2021, n. 280, sono state definite le modalità di assegnazione delle risorse stanziare nell'anno 2020 sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

CONSIDERATO che, successivamente all'adozione del decreto ministeriale del 27 aprile 2021, n. 280, è stata adottata la legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che all'articolo 38, comma 3, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2021, e che occorre, pertanto, stabilire modalità uniformi di ripartizione e assegnazione di tali risorse;

RITENUTO di revocare, ai sensi dell'articolo 21-*quiquies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il citato decreto ministeriale 27 aprile 2021, n. 280, in quanto è opportuno provvedere con sollecitudine all'assegnazione congiunta delle risorse stanziare nell'anno 2020, nella misura di euro 350 milioni, e delle somme stanziare per l'anno 2021, pari a 100 milioni di euro, adottando metodologie uniformi per la determinazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai beneficiari relativi agli anni 2020 e 2021 e utilizzando parametri di riferimento omogenei quali, in particolare, il fatturato e i corrispettivi;

DECRETA



Il Ministro del Turismo

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, reca disposizioni applicative per l'erogazione di:
 - a) euro 350 milioni, stanziati nell'anno 2020, a valere sul fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le cui quote sono ripartite tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2020, n. 548, per il ristoro delle perdite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - b) euro 100 milioni, stanziati nell'anno 2021, a valere sul fondo istituito dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, destinati al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartiti ai sensi dell'articolo 5.
2. Il decreto ministeriale del 27 aprile 2021, n. 280, è revocato.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, lettera *a*), sono destinate agli operatori indicati al comma 3, che abbiano registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi nei periodi indicati nell'articolo 3, comma 1, pari ad almeno il 30%, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le risorse di cui all'articolo 1, lettera *b*), sono destinate agli operatori indicati al comma 3, che abbiano registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi, pari ad almeno il 30%, nei periodi indicati all'articolo 5, comma 1, a causa dell'annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di almeno un evento fieristico o congressuale tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in Italia o all'estero.
3. Sono ammessi al contributo:
 - a) gli enti fiera e i soggetti con codice ATECO principale 82.30.00;
 - b) i soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
4. I soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;



Il Ministro del Turismo

- b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;
- e) non trovarsi già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese di cui all'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Art. 3

(Determinazione del contributo 2020)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le risorse di cui all'articolo 1, lettera a), sono ripartite pro quota, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2020, n. 548, tra i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4. Le risorse sono attribuite in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti, a condizione che l'importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 e, comunque, non superi il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite di cui al comma 3 e nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 4

(Anticipo del contributo 2020)

1. Ai beneficiari di cui al comma 3, è concesso un anticipo sulle risorse a valere per l'anno 2020, per un ammontare massimo e complessivo pari a 100 milioni di euro.



Il Ministro del Turismo

2. Tale anticipo, ripartito tenendo conto delle quote di cui all'articolo 3, comma 1, è assegnato, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019.
3. L'anticipo è erogato automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza in base al decreto dirigenziale del 5 ottobre 2020, rep. 56, recante avviso pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 agosto 2020, indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria effettuata.
4. Al fine di accedere ai restanti 250 milioni per l'anno 2020 sarà necessario presentare una domanda di contributo secondo le modalità descritte all'articolo 7 del presente decreto.

Art. 5

(Determinazione del contributo 2021)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le risorse di cui all'articolo 1, lettera b), sono ripartite tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, come segue:
 - a) euro 33.333.333,33 agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
 - b) euro 33.333.333,33 ai soggetti organizzatori di congressi, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
 - c) euro 33.333.333,34 ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressuali, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi imputabili ad eventi fieristici e congressi, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.



Il Ministro del Turismo

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti a condizione che l'importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del primo semestre 2019 e quelli del primo semestre 2020, e, comunque, non superi il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
4. La corresponsione dei contributi di cui al presente articolo non è in ogni caso compatibile con le misure di sostegno previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69.
5. Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite di cui al comma 3, e sempre nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 6

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7

(Presentazione della domanda)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.
2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma 1, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi delle disposizioni



Il Ministro del Turismo

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), indicando altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), le fiere e i congressi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
 - b) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 ad eccezione della lettera d);
 - c) l'importo dei fatturati medi mensili tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
 - d) l'importo dei fatturati medi mensili tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
 - e) l'importo dei fatturati medi mensili tra 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019;
 - f) l'importo dei fatturati medi mensili tra 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
 - g) l'importo dei fatturati medi mensili tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
 - h) i ricavi relativi all'anno 2019 e all'anno 2020;
 - i) i ricavi relativi al primo semestre del 2019 e del primo semestre del 2020;
 - j) l'importo dei contributi eventualmente ricevuti ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.
3. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda, riferita alternativamente al settore fieristico, al settore congressuale o al settore della logistica o dell'allestimento di fiere o congressi.
 4. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo.

Art. 8

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)



Al Ministro del Turismo

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 4 - Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo – EF 2021, sui capitoli 4201 p.g. 1 EPR 2020 e 4203 p.g. 1 in conto competenza 2021 .

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

ROMA 24 giugno 2021

IL MINISTRO

Matteo Salvini